

CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS VAL PADANA E SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, codice fiscale e partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) dott.ssa MARA CHIARA MARTINELLI nata a Borgofranco sul Po (MN) il 12/08/1957, domiciliata per la carica presso la sede della ATS, delegato alla firma del Direttore Generale, giusto Decreto n. 1 del 12.1.2018

e

il soggetto gestore FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO - ONLUS (di seguito ente gestore), con sede legale nel Comune di PANDINO in Via DELLA VIGNOLA, 3, codice fiscale 82002330197, partita IVA 00871270195, nella persona del sig. MASSIMO PAPETTI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il 01/01/1900, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, per le unità d'offerta sociosanitarie sotto elencate;

Tipologia:	ADI ORDINARIA
Codice cudes:	016324
Denominazione:	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO - ONLUS

Premesso che:

- con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2018, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 15/05/2018 con gli Enti gestori di ADI/UCP-Dom i contratti definitivi con efficacia dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI/UCP-Dom con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2017;
- con Deliberazione n. XI/125 del 14/05/2018 la Giunta Regionale ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie e ha emanato ulteriori indicazioni in materia di ADI e UCP-Dom.

Si stipula quanto segue

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della/e unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da

Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella d.g.r. n. XI/125 del 14/05/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività: Distretto Crema.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;

b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;

c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;

d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;

e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;

f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;

g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;

h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2018 di cui alla DGR 7600 del 20/12/2017, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;

i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;

j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul

lavoro;

k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;

l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;

m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;

n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget.

o) programmare la presa in carico e l'erogazione delle attività in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, evitando di avere cali negativi di offerta nell'ultimo trimestre.

p) gli enti erogatori che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ARTICOLO 3. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.

Le ATS provvedono ad assegnare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo nei 4 trimestri.

Le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere riconosciute al singolo gestore in tale periodo.

Fermo restando il budget annuale che dovrà essere rispettato al termine del IV trimestre, l'eventuale eccedenza prodotta in ciascuno dei primi tre trimestri può essere riconosciuta fino al complessivo raggiungimento del 5% del budget annuale, ottenuto dalla somma delle eccedenze nei primi tre trimestri.

La flessibilità trimestrale è portata dal secondo trimestre 2018 dal 5% al 10%, all'interno del budget assegnato al singolo erogatore.

In ogni caso non sarà dovuta ulteriore remunerazione al superamento della soglia di budget annuale, così come eventualmente rideterminato in fase di rimodulazione secondo le indicazioni emanate dalla competente DG Welfare.

ARTICOLO 4. Sistema tariffario e pagamenti

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

La ATS è tenuta a riconoscere all'ente gestore le tariffe previste da Regione Lombardia con DGR 3851 del 25/7/2012 e DGR 5918 del 28/11/2016 in funzione della valorizzazione economica della produzione rendicontata con flusso FE4, previsto con DGR 4702/2015 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda il pagamento dei saldi trimestrali le ATS procederanno alla liquidazione della produzione nell'ambito del budget attribuito per i rispettivi trimestri e della eccedenza riconoscibile.

L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

ARTICOLO 5. Utenti fuori regione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

ARTICOLO 6. Budget

Alla/e unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata/e scheda/e di budget, parte integrante del presente contratto. Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 8. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

ARTICOLO 9. Durata

Il presente contratto ha validità dal 01/05/2018 sino al 31/12/2018.

ARTICOLO 10. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ARTICOLO 12. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al

comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

ARTICOLO 13. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

ARTICOLO 14. Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Mantova, 31/05/2018

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS
della ATS Val Padana
MARA CHIARA MARTINELLI

Il Legale Rappresentante
del Soggetto Gestore (o suo delegato)
MASSIMO PAPETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.